



日本文化協会

KOKORO - ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA GIAPPONESE



ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE

KOKORO – ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA GIAPPONESE

In data 13 luglio 2016, presso la sede sociale della costituenda associazione Arci Bergamo, sita a Bergamo, in via Borfuro n.8 , si sono riuniti per costituire un Associazione Culturale, Ricreativa, i Sigg.:

- FLAVIA MILESI nata a Bergamo il 15 marzo 1966 e residente a Bergamo in Via Borfuro, n. 8; C.F.: MLSFLV66C55A794U

- YUMIKO YOSHII nata a Osaka, Giappone il 16 marzo 1978 e residente a Bergamo in Via Paleocapa, n. 8; C.F.: YSHYMK78C56Z219F

- YUMI KOMATSU nata a Tokyo, Giappone il 11 settembre 1963 e residente a Torre Boldone (BG) in Via Donizetti, n. 22; C.F.: KMTYMU63P51Z219M

- TAMAYO HORIUCHI nata a Kumamoto, Giappone il 2 marzo 1971 e residente a Bergamo in Via Zanbianchi, n. 3; C.F.: HRCTMY71C42Z219C

- JUNKO NISHIMORI, nata a Miki, Giappone il 14 dicembre 1962 e residente a Bergamo in P.le Loverini, n.3; C.F.: NSHJNK62T54Z219J

I presenti chiamano a presiedere alla riunione la signora Flavia Milesi la quale, accettando l'incarico, nomina quale Segretario la signora Yumiko Yoshii.

Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire una associazione culturale e ricreativa non a fini di lucro.

Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di partecipazione attiva alla vita sociale e ricreativa in cui i giovani e i cittadini tutti che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative.

Il Presidente dell'assemblea dà lettura dello Statuto che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all' unanimità.

Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che a suo parere dovrebbero indurre la associazione ad aderire all'Associazione Nazionale ARCI Nuova Associazione, e dà lettura dello Statuto nazionale





ella stessa, Statuto i cui fondamenti sono del tutto conformi ai principi su cui si basa la costituzione dell' associazione, e in cui gli astanti si riconoscono assolutamente, e che garantisce una partecipazione libera e democratica all' associazione medesima ed alla vita sociale e ricreativa di cui l' associazione è parte attiva.

I Soci, prendendo conoscenza di detto Statuto, e ascoltata la relazione del Presidente, deliberano all'unanimità di aderire all'Associazione nazionale ARCI Nuova Associazione, di accettarne lo Statuto e di assumerne la tessera nazionale quale tessera dell' associazione.

L'assemblea delibera quindi che la costituita associazione venga denominata "KOKORO - Associazione per la diffusione della cultura giapponese", che la sua sede legale sia posta in Bergamo, in via Borfuro, nr. 8. Su proposta dell'assemblea viene nominato Presidente della costituita associazione la signora Flavia Milesi, vice presidente la signora Junko Nishimori, Segretario la signora Yumiko Yoshii e consiglieri le signore Yumi Komatsu e Tamayo Horiuchi.

L'assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci di detta associazione, libero a tutti i cittadini a norma di Statuto, salvo rettifiche del Consiglio, e fissa la durata degli organi direttivi provvisori nominati in anni uno, termine al quale dovranno essere indette elezioni per gli eventuali rinnovi.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 20.00.

per il Dirigente ad interim
dell'Ufficio territoriale di Bergamo
Antonio Lucido
Il Funzionario
Angelo Pomara

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BERGAMO
Registrazione Bergamo
15/07/2015
n. 2234
209,00
#duecento,00€

Il Presidente

Il Segretario

Il Vice Presidente

Flavia Milesi

Yumiko Yoshii

Junko Nishimori

I Consiglieri

Yumi Komatsu

Tamayo Horiuchi





日本文化協会

KOKORO - ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA GIAPPONESE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“KOKORO – Associazione per la diffusione della cultura giapponese”

こころ・日本文化協会

Definizione e finalità

Art. 1

Associazione di Promozione Sociale “KOKORO - Associazione per la diffusione della cultura giapponese”, costituita ai sensi della L. 383/2000 in Bergamo in via Borfuro, nr. 8 è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

Non persegue finalità di lucro. È fatto divieto di distribuire in forma diretta o indiretta gli utili o gli avanzi di gestione durante la vita dell'ente o al momento del suo scioglimento.

Art. 2

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali, formative, informative, ricreative e turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci, garantendo pari opportunità tra uomo e donna, nonché la valorizzazione ed il sostegno della solidarietà tra le famiglie al fine di promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle stesse, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

(cfr. allegato nr. 1)

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di





日本文化協会

KOKORO - ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA GIAPPONESE

ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

I Soci

Art. 3

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà





日本文化協会

KOKORO - ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA GIAPPONESE

consegnata la tessera sociale ARCI ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. E' fatto espresso divieto di associare temporaneamente.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 6

I soci hanno diritto a:


- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione.
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- a eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, a osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili né trasferibili. È fatto divieto di trasferimento della quota associativa.



日本文化協会

KOKORO - ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA GIAPPONESE

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.



Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione.
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.





日本文化協会

KOKORO - ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA GIAPPONESE

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e rendiconto

Art. 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Art. 12

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L'utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire in forma diretta o indiretta gli utili e gli avanzi di gestione.



日本文化協会

KOKORO - ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA GIAPPONESE

Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative e/o per nuovi impianti o attrezzature istituzionali previste dallo statuto.

L'assemblea e il Consiglio Direttivo

Art. 14

L'Assemblea dei soci è il massimo organo decisionale dell'Associazione.

Partecipano all'Assemblea, tutti i soci che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima.

Art. 15

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'Art. 16.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.





Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'Art.

31

Art. 17

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

L'assemblea:

- nomina gli scrutatori;
- decide in ordine all'apertura e alla chiusura delle urne.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, e i voti ottenuti dai soci.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile.

Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva il rendiconto economico e finanziario
- approva le linee generali del programma di attività e il relativo documento economico di previsione;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri o dei Garanti) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun



日本文化協会

KOKORO - ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA GIAPPONESE

organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

- nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.

- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 19

L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 20

Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea e lì resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale dell'Associazione.

Gli organismi dirigenti

Art. 21

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica quattro anni.

È composto da un minimo di tre membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.





日本文化協会

KOKORO - ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA GIAPPONESE

Art. 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività prevalentemente volontaria di cittadini soci o non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio. Al Presidente sono conferiti i poteri di rappresentanza Art. 36 – 2° comma del Codice Civile.
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono :

- eseguire le delibere dell'assemblea
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione.
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo.





日本文化協会

KOKORO - ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA GIAPPONESE

- deliberare circa l'ammissione dei Soci
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

Art. 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.





日本文化協会

KOKORO - ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA GIAPPONESE

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 27

Il Collegio dei Probiviri o Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art. 9.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 28

Il collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione.

Relaziona al Consiglio Direttivo e all'assemblea.

Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.





日本文化協会

KOKORO - ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA GIAPPONESE

Art. 29

I sindaci revisori e i membri del Collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art. 30

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra loro. Per questi ruoli sono previsti solo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni esercitate per conto dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione.

Art. 31

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, esclusivamente per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Disposizioni finali

Art. 32

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi del Codice Civile delle leggi vigenti.

F. Anselmi

Yumi Kanatani

F. Anselmi

[Signature]

Tommaso Bianchi





日本文化協会

KOKORO - ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA GIAPPONESE

ALLEGATO NR. 1

I CORSI DELLA ASSOCIAZIONE *:

- SHODOO (CALLIGRAFIA)
- IKEBANA
- ORIGAMI E KIRIGAMI (per bambini e per adulti)
- TSUMAMI ZAIKU
- VESTIZIONE DI KIMONO
- CERIMONIA DEL TE'
- MANGA E ANIME
- CUCINA GIAPPONESE
- LINGUA GIAPPONESE A VARI LIVELLI

- CONFERENZE CIRCA LE FESTE POPOLARI E LE TRADIZIONI GIAPPONESI
- CONFERENZE DI LETTERATURA E ARTE
- CONFERENZE SU I GIARDINI GIAPPONESI ED IL RAPPORTO CON LA NATURA
- CONFERENZE SU COME SI AFFRONTA IL MERCATO GIAPPONESE (per le aziende)

* I corsi sono tenuti da insegnanti giapponesi, mentre le conferenze sono tenute da professionisti italiani.

Le sedi dei vari corsi sono varie e verranno comunicate per tempo ai soci.

